



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE
DELL'ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15.10.2020

INDICE

Art. 1 – Finalità	pag. 2
Art. 2 – Istituzione dell'Albo	pag. 2
Art.3 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo	pag. 2
Art. 4 – Domanda di iscrizione	pag. 3
Art. 5 – Iscrizione all'Albo	pag. 3
Art. 6 – Revisione dell'Albo	pag. 4
Art. 7 - Cancellazione dall'Albo	pag. 4
Art. 8 – Diritti delle Associazioni	pag. 4
Art. 9 – Diritto all'informazione	pag. 5
Art. 10 – Entrata in vigore	pag. 5

Art. 1 – FINALITÀ

1. Il Comune di Negrar di Valpolicella riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico e fini analoghi.
2. Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, di promozione sociale, dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
3. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalle leggi nazionali, dalle leggi regionali e dallo Statuto Comunale.
4. Riconosce, altresì, alle associazioni comunali la rappresentatività di interessi diffusi dei cittadini.
5. Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo Comunale delle Associazioni.

Art. 2 - ISTITUZIONE DELL'ALBO

1. Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Comunale, è istituito presso il Comune di Negrar di Valpolicella l'Albo delle Associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione Comunale, le associazioni e le libere forme associative operanti nella territorio, che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 1 e che non hanno scopi di lucro.
2. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
 - a. attività culturali e turistiche;
 - b. tutela, promozione e valorizzazione del territorio e delle tradizioni.
 - c. attività ricreative, sportive, del tempo libero e giovanili;
 - d. attività socio-sanitarie, assistenziali e di volontariato;
 - e. impegno civile, diritti umani, immigrazione, pari opportunità e disabilità;
 - f. istruzioni, attività educative e formative;
 - g. attività economiche;
 - h. tutela ambiente e territorio.

Il Servizio Turismo e Attività di Promozione cura l'aggiornamento e la custodia del suddetto Albo, provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

Art. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo tutte le organizzazioni associative esistenti sul territorio comunale che operano nell'ambito delle tematiche di cui all'art.1 purchè la loro attività non abbia scopo di lucro, ed i fini perseguiti siano conformi alla Costituzione ed alle leggi.

Tali organizzazioni associative, regolarmente costituite nelle forme e nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti devono avere:

- a. sede legale nel Comune oppure trattandosi di associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale una sede secondaria sul territorio comunale;
- b. Statuto o Atto Costitutivo risultante da scrittura privata o atto pubblico;
- c. una struttura democratica di partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione;
- d. elettività e gratuità delle cariche associative;
- e. obbligatorietà del bilancio;
- f. almeno un anno di effettiva attività.

2. Sono comunque esclusi dall'Albo Comunale i partiti politici, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche e i comitati cittadini.

Art. 4 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. L'iscrizione all'Albo Comunale è concessa su domanda scritta, in carta semplice, inoltrata all'Ufficio Protocollo del Comune e presentata dal rappresentante legale dell'Associazione, il quale si assume ogni responsabilità per quello che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e negli allegati.

2. La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto pubblico di costituzione e dello statuto. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale devono presentare copia dell'iscrizione alla stessa della rappresentanza locale.
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) relazione sull'attività svolta, o sull'attività che si intende svolgere per le Associazioni di nuova costituzione, dalla quale si desume il perseguimento delle finalità di cui all'art.1;
- d) richiesta di inserimento in una o più sezioni tematiche dell'Albo delle Associazioni di cui all'art. 2;

Art. 5 – ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Le domande di prima iscrizione devono pervenire entro il 30 novembre di ogni anno.

2. Il Responsabile del Settore può richiedere l'integrazione della documentazione ovvero ulteriori informazioni finalizzate alla verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Comunale.

3. L'iscrizione all'Albo è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Turismo e Attività di Promozione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, passato tale periodo l'Associazione è iscritta di diritto.

Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.

4. Il Responsabile del Settore, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, comunica all'interessato il motivato diniego di iscrizione all'Albo.

5. Ai fini della costituzione dell'Albo le domande dovranno pervenire entro novanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

Art. 6 - REVISIONE DELL'ALBO

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene disposta periodicamente una revisione dell'Albo stesso, in previsione della quale le Associazioni devono far pervenire, su richiesta del Comune:
 - a. una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta dal legale rappresentante dell'Associazione, con la quale si attesta il permanere dei requisiti dichiarati in sede di richiesta di prima iscrizione;
 - b. una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
 - c. copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato.
2. Ogni altra variazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione è comunicata al Sindaco entro 30 giorni dal suo verificarsi.
3. In ogni momento il Responsabile del Settore, su propria iniziativa o dietro richiesta di altro organo comunale, può richiedere alle Associazioni iscritte all'Albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Art. 7 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dall'albo è disposta con determinazione del Responsabile del Settore, nei seguenti casi:
 - a) richiesta da parte dell'Associazione;
 - b) perdita dei requisiti di cui all'art.3;
 - c) mancato riscontro alle incombenze di cui all'art.6;
 - d) scioglimento dell'Associazione.
2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionali in atto.
3. Dell'avvenuta cancellazione viene data comunicazione al responsabile dell'Associazione.
4. L'Associazione cancellata per perdita dei requisiti può presentare nuova domanda di iscrizione non appena nuovamente in possesso degli stessi.

Art. 8 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Alle Associazioni iscritte all'Albo che dimostrano con la presentazione di un curriculum l'operatività sul territorio comunale sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel presente regolamento, i diritti specificamente previsti dallo Statuto Comunale.
2. Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel relativo Regolamento.
3. Il Comune può stipulare convenzioni con i soggetti associativi iscritti all'Albo, convenzioni che prevedano strumenti di valutazione annuale della validità dell'attività svolta dai medesimi, nel rispetto dei principi previsti dalla legge generale, dalle leggi regionali e dallo Statuto Comunale.

Art. 9 – DIRITTO AL'INFORMAZIONE

1. Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni dell'avvenuta istituzione dell'Albo delle Associazioni, dei requisiti e delle modalità di iscrizione, il Comune di Negrar di Valpolicella assicura la massima pubblicità (sia a mezzo stampa , sia nell'albo pretorio sia sul sito istituzionale dell'Ente).
2. Il Comune di Negrar di Valpolicella cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.